



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 106/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 18 giugno 2015, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario- relatore
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario
Dott.ssa	Daniela ALBERGHINI	Referendario

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Salza di Pinerolo (TO)** formulata con nota in data 26.5.2015 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte il 4.6.2015, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come

integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, dott. Adriano Gribaudo;

FATTO

Con la nota pervenuta presso la Sezione in data 4.6.2015 il Sindaco del Comune di Salza di Pinerolo (TO) ha rivolto una richiesta di parere in ordine alla normativa limitativa dell'acquisto di autovetture da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il Sindaco espone che l'art. 1 comma 143 della legge 24.12.2012 n. 228 come modificato dall'art. 1 co.1 d.l. 31.8.2013, convertito con l. 30.10.2013 n. 125, ha posto il divieto a carico di tutte le pubbliche amministrazioni di acquisto e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture sino al 31 dicembre 2015, ha citato la circolare della Ragioneria dello stato del 2.2.2015 n.8 e l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.P.C.M. del 25.9.2014 che ha disposto che *"Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ciascuna amministrazione centrale dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le strutture di cui si avvale ciascun Ministro senza portafoglio, le Forze di polizia, le Forze armate e le Agenzie governative nazionali, comprese le agenzie fiscali, puo' disporre, in uso non esclusivo, di un numero massimo di 5 autovetture di servizio, secondo i criteri di seguito elencati: a) 1 autovettura se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione e' inferiore o pari a 50 unita' ..."*

Il richiedente prosegue inoltre esponendo che il Comune di Salza di Pinerolo è proprietario di una sola autovettura di servizio immatricolata nell'anno 2002 che non presenta più i requisiti minimi di sicurezza per la circolazione e che un eventuale intervento di manutenzione straordinaria sarebbe antieconomico. Precisa inoltre che la vettura in questione è necessaria per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali, per i servizi attinenti all'ufficio tecnico oltre che per tutti i servizi istituzionali indispensabili dell'ente.

Dopo aver precisato che tutto il personale operante presso il Comune è in convenzione con altri enti il Sindaco domanda sostanzialmente se sia possibile procedere all'acquisto di una nuova vettura per le oggettive esigenze dell'ente.

AMMISSIBILITÀ

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, come tale capace di manifestarne la volontà, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

La richiesta di parere è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, trattandosi di questione attinente la corretta applicazione di norme recanti la disciplina limitativa inerente l'acquisto (e la locazione finanziaria) di autovetture di servizio, materia riconducibile alla contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere. Si tratta infatti di quesito afferente all'interpretazione di disposizioni che regolano l'attività finanziaria e contabile dell'ente locale.

Va inoltre precisato che la Sezione, senza entrare nel merito delle scelte che competono all'Ente locale, ritiene di poter fornire indicazioni generali ed astratte sull'interpretazione della disciplina applicabile, spettando all'Amministrazione comunale le decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale. (cfr. sez. reg. contr. Piemonte 16.1.2014 n. 9).

MERITO

In ordine alla risposta da fornire al quesito formulato dal Comune occorre rilevare che il medesimo attiene alla disciplina legislativa limitativa degli acquisti delle autovetture di servizio.

Occorre rammentare che negli ultimi anni sono state introdotte varie disposizioni in tema di contenimento della spesa per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e per acquisto di buoni taxi da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare con l'approvazione dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 sono stati introdotti dei tetti di spesa per la stipula dei sopracitati contratti, modificati per effetto di successivi interventi legislativi, prevedendo l'esclusione dell'applicazione del limite per alcune categorie di veicoli, quali quelli utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero, per effetto di modifiche successive (art. 5 co. 2 d.l. 95/2012), quelli per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Accanto alle disposizioni legislative che hanno posto un tetto complessivo della spesa in tema di autovetture di servizio, il legislatore con l'articolo 1 comma 143 della legge 24.12.2012 n. 228, confermando la vigenza delle citate misure di contenimento della spesa, ha introdotto a far data dall'entrata in vigore della legge sino al 31 dicembre 2015 il divieto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della legge 196/2009, di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Tale divieto è stato tuttavia escluso per le necessità correlate ad una serie di servizi; infatti il successivo comma 144 ha previsto: *"Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero"* (cfr. Corte Conti, sez. reg. contr. Umbria, 19.12.2014 n. 194).

Il legislatore ha quindi ritenuto che la necessità di contenimento della spesa pubblica attraverso un blocco totale, sebbene temporaneo, della possibilità di acquisto di autovetture, fosse recessiva rispetto all'esigenza di dotare di veicoli alcuni servizi fondamentali.

Alla luce del vigente quadro normativo pertanto è rimessa all'ente la verifica in concreto della sussistenza dei presupposti di legge sopracitati in ordine alla possibilità di acquisto delle autovetture in deroga al divieto generale.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 18 giugno 2015.

Il Relatore

F.to Dott. Adriano Gribaudo

Il Presidente

F.to Dott. Mario Pischedda

Depositato in Segreteria il **6/07/2015**

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola